

----- **STATUTO** -----

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata -----

Per iniziativa della Parrocchia di S. Maria Porzola e S. Francesco da Paola C e del Comune di Bagnolo in Piano (RE), è costituita - ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", del Codice Civile e della normativa in materia - la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ETS CASA INSIEME"**, avente personalità giuridica di diritto privato. La Fondazione è tenuta ad indicare gli estremi di Iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore e l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bagnolo in Piano (RE), via F.lli Cervi n. 8. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria. -----

La durata della Fondazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga da concordarsi fra i Fondatori. -----

Art. 2 - Scopi, Attività e Finalità -----

La Fondazione non ha scopo di lucro ma esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: -----

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 117/2017); -

- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 117/2017); -----

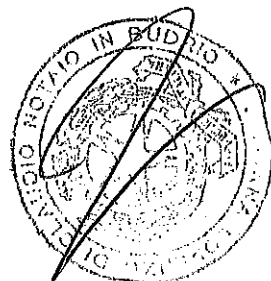
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 117/2017); -----

e, più specificatamente, attività di assistenza socio-sanitaria mediante la realizzazione e la gestione di una Casa Protetta a Bagnolo in Piano e altri servizi socio-assistenziali destinati a persone adulte svantaggiate. -----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri



enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. -----
La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, iscritti in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Allo stesso possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e, comunque, entro i limiti fissati dall'art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

Art. 3 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili -----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Art. 4 - Patrimonio e mezzi di funzionamento -----

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da: -----

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità statutarie, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificatamente destinati ad incremento del patrimonio; -----
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, ove specificatamente destinati ad incremento del patrimonio; -----
- lasciti ed elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; -----
- parte delle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi essere destinate ad incrementare il patrimonio; -----
- ogni eventuale contributo ed elargizione da parte dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali e, in generale, effettuati da enti pubblici, espressamente destinati ad incremento del patrimonio; -----

- avanzi di gestione. -----
- La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le risorse economiche/entrate costituite da: -----
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; -----
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017) -----
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî; -----
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. -----

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può anche svolgere attività di raccolta fondi, nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Quando risulta che il patrimonio minimo, di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenze di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Art. 5 - Bilancio Preventivo e Bilancio finale d'esercizio -----

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare e, dunque, va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Bilancio d'esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del D. Lgs. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente stesso e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

Il Bilancio Preventivo, costituito dal Conto Economico e Finanziario, viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente l'esercizio relativo. ----

Il Bilancio di esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, che lo redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. -----

Dopo l'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017. -----

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017. ----

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di eventuali utili di gestione. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota



Integrativa al bilancio. -----

Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio finale d'Esercizio, successivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, vengono altresì trasmessi distintamente ai Fondatori ed agli Aderenti entro i 30 (trenta) giorni successivi. --

Art. 5 bis - Bilancio Sociale -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione redige il Bilancio sociale e pone in essere i conseguenti adempimenti. -----

Art. 6 - Aderenti -----

Possono aderire alla Fondazione i soggetti, pubblici e privati, cooperative sociali ed enti associativi, riconosciuti o non, le cui finalità statutarie siano compatibili con il presente statuto. -----

Se tra gli aderenti rientrano soggetti esclusi di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il numero di questi ultimi (tenuto conto del numero dei soci fondatori) deve essere sempre non prevalente, e comunque tale da non poter esercitare una influenza dominante, e/o di direzione, coordinamento e controllo. -----

Le domande di adesione sono esaminate e decise dal Consiglio di Amministrazione. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività. -----

Annualmente viene pubblicato, mediante¹¹ affissione nella sede, l'elenco degli aderenti. -----

Agli aderenti vengono doverosamente inviati, in copia, il Bilancio Preventivo e il Bilancio finale d'Esercizio e le eventuali modifiche statutarie, come deliberate dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'aderente può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi: -----

a) nel caso svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli interessi della Fondazione; -----

b) nel caso che arrechi danni, sia morali che materiali alla Fondazione. -----

Gli aderenti decaduti, ovvero receduti volontariamente, non hanno diritto a rimborso alcuno degli eventuali apporti conferiti alla Fondazione e delle elargizioni eventualmente effettuate a favore della Fondazione stessa. -----

Art. 7 - Organi della Fondazione -----

Costituiscono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione, di seguito anche indicato solo C.d.A; -----

- il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione (se nominato);

- l'Organo di controllo; -----

- l'Organo di revisione, se nominato ed in diversa composizione dall'Organo di controllo. -----

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, nominati dai Fondatori e, più precisamente, tre designati dalla Parrocchia e due designati dal Comune. -----

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. -----

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. -----

Al presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato; Il Consiglio potrà deliberare, dall'inizio del secondo triennio, la corresponsione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Il Consiglio potrà deliberare l'attribuzione, ad uno o più consiglieri, di particolari incarichi ovvero deleghe specifiche, eventualmente retribuite. In ogni caso, qualsiasi indennità, gettone, compenso od altra retribuzione per tutti gli organi della Fondazione, compreso l'Organo di controllo, dovrà essere fissata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017. -----

In riferimento a quanto sopra indicato, sono comunque fatte salve eventuali normative derivanti da Leggi vigenti che stabiliscano specifiche disposizioni nei confronti di Enti Pubblici. -----

Sino all'inizio dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà della collaborazione di un apposito Comitato Raccolta Fondi, i cui membri avranno diritto di partecipazione e parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio. La nomina, il numero dei componenti e la regolamentazione dell'attività di tale Comitato saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà disporre alcun compenso ovvero altra retribuzione ai relativi membri, salvo il rimborso delle spese documentate. -----

Art. 9 - Attribuzioni del C.d.A. -----

Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e ne cura la realizzazione adottando gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a tal fine. -----

In particolare il Consiglio di Amministrazione: -----

a) nella sua prima seduta, nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri dello stesso Consiglio. -----

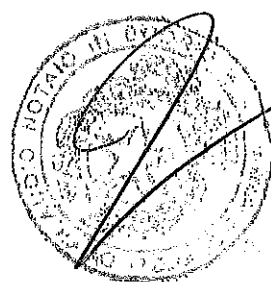
b) delibera l'adozione dei regolamenti utili per lo svolgimento delle attività statutarie; -----

c) delibera le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; -----

d) approva il Bilancio Preventivo, il Bilancio finale d'Esercizio, la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, la copertura delle eventuali perdite di gestione; -----

d-bis) l'approva il Bilancio Sociale; -----

e) delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società non lucrative, anche in forma di società unipersonali, utili per l'ottenimento di strutture ovvero di attività connesse a quelle statutarie, fermo restando i limiti e le modalità di legge; -----



- f) delibera in merito alle trasformazioni, fusioni e scissioni dell'ente ed al suo scioglimento; -----
- f-bis) delibera sulle diminuzioni del patrimonio; -----
- g) delibera sulla contrazione di prestiti e mutui ipotecari; -----
- h) delibera in merito all'accettazione o al rifiuto di lasciti, legati e donazioni, nonché agli acquisti di beni immobili e mobili; -----
- i) adotta le delibere di decadenza degli aderenti e dei componenti il C.d.A. nei casi previsti di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi; -----
- j) delibera in merito ai contratti da stipulare; -----
- k) determina le tariffe dei servizi e delle prestazioni; -----
- l) nomina, ai soli fini del funzionamento dell'attività istituzionale, un Direttore e procede all'assunzione del personale adottando ogni provvedimento necessario; -----
- m) adotta tutti i provvedimenti di manutenzione straordinaria degli immobili della Fondazione; -----
- n) delibera le azioni da promuovere e/o da sostenere in giudizio, nominando difensori; -----
- n-bis) individua, con propria delibera, le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; -----
- n-ter) delibera, previo parere dell'Organo di controllo, in merito all'eventuale compenso degli Amministratori, che dovrà essere comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 117/2017; -----
- n-quater) delibera sul rimborso spese dei volontari, nel rispetto del dettato dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; -----
- o) delibera in ordine ad ogni altra questione afferente la costituzione ed il funzionamento della Fondazione non rientrante fra le funzioni del Presidente o del Direttore. -----

Art. 10-Adunanze e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Eventuali delibere attinenti a modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e/o allo scioglimento della Fondazione e/o alla devoluzione del patrimonio possono essere discusse e decise con la presenza di tutti i membri ed il voto favorevole di almeno quattro dei cinque membri. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il C.d.A. quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti ovvero l'Organo di Controllo o l'Organo di Revisione, se nominato, che possono indicare gli argomenti in discussione. La convocazione delle riunioni del C.d.A., unitamente all'ordine del giorno della seduta, deve essere comunicata ai suoi componenti, a mezzo lettera semplice, posta elettronica, raccomandata o posta elettronica certificata - agli indirizzi debitamente comunicati al

momento dell'assunzione della carica ed annotati nei libri sociali - almeno otto giorni prima delle sedute del Consiglio stesso, salvo casi eccezionali ed urgenti, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore, mediante raccomandata o posta elettronica certificata. I verbali delle deliberazioni del C.d.A. devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione idonei allo scopo. -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e a tutti gli effetti, ivi compresa la rappresentanza legale della Fondazione, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo. -

Art. 11 - Decadenza dalla carica -----

I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del C.d.A. sono dichiarati decaduti con pronuncia del Consiglio stesso. -----

Art. 12 - Vacanza, surroga, divieto di partecipazione alle deliberazioni da parte dei Consiglieri -----

Nel caso di vacanza, decadenza od altra causa di cessazione del mandato di uno o più consiglieri, si provvede alla relativa sostituzione. La nomina dei sostituti avviene con le stesse modalità previste per la nomina dei membri nominati dai Fondatori. -----

I Consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di carica originariamente previsto per i Consiglieri sostituiti. E' fatto divieto ai Consiglieri di partecipare alle sedute del C.d.A. nelle quali dovranno essere discussi e/o adottati atti e provvedimenti ai quali abbiano interesse loro stessi, loro congiunti ed affini sino al quarto grado. -----

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. -----

Il Presidente adotta i provvedimenti eventualmente necessari che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio, salvo riferirne al medesimo per la ratifica entro quindici giorni. -----

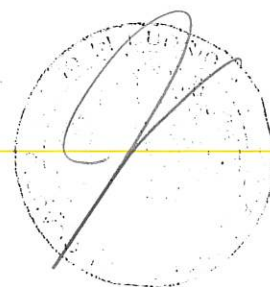
Il Presidente vigila inoltre sull'esecuzione delle delibere. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. -----

Art. 14 Direttore -----

Dal momento della sua nomina, il Direttore della Fondazione predispone il piano e dirige l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmati e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini della Fondazione. -----

In particolare il Direttore: -----

- a) esegue le deliberazioni del C.d.A., -----
- b) formula proposte per il C.d.A.; -----
- c) istruisce e sottopone al C.d.A. il Bilancio Preventivo, il Bilancio finale d'esercizio ed il Bilancio Sociale; -----



d) partecipa alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto, con l'incarico di segretario verbalizzante, salvo per le questioni che lo riguardano personalmente e/o salva nomina di diverso segretario verbalizzante; -----

e) sovrintende ai servizi della struttura; -----

f) svolge altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 15 – Organo di controllo e funzione di Revisione Legale

Eccezion fatta per i primi nominati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione con la quale detto Consiglio ha approvato il presente Statuto adeguato alla normativa del D.Lgs. n. 117/2017 e deciso l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, la funzione di Organo di controllo è svolta da tre membri nominati dai Fondatori e, più precisamente, due designati dal Comune e uno designato dalla Parrocchia. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti di detto Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'Organo di controllo, ove si verifichi una delle ipotesi disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, viene assegnata anche la funzione di Revisione Legale dei Conti e conseguentemente tutti i componenti devono essere iscritti nell'apposito Registro. -----

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta ed eleggono fra di loro il Presidente. -----

L'Organo di controllo: -----

a) informa il C.d.A. in occasione della seduta convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati; -----

b) redige la propria relazione annuale al Bilancio d'esercizio, da trasmettere secondo i termini previsti dall'art. 5; -----

c) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; -----

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; -----

e) attesta che il Bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo; -----

f) può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile ed, in particolare, ciascun componente può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, conformemente al disposto dell'art. 30, ultimo comma, del D.Lgs. n. 117/2017; -----

ed ove svolga anche l'attività di Revisore Legale dei Conti: -----
g) esercita le relative funzioni di revisione legale dei conti, esprimendo il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura. -----

In base all'interpretazione data dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, nel caso in cui la Fondazione costituisca patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore, l'Ente dovrà mantenere distinto l'Organo di Controllo dal soggetto che esercita la revisione legale. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso stabilito dal C.d.A. nei limiti delle tariffe professionali vigenti e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 per i compensi degli organi della Fondazione. --

In riferimento a quanto sopra indicato, sono comunque fatte salve eventuali normative derivanti da Leggi vigenti che stabiliscano specifiche disposizioni nei confronti di Enti Pubblici. -----

Art. 16 - Criteri informativi della gestione -----

La Fondazione esplica la propria attività in autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale, privilegiando le modalità che consentano il pieno coinvolgimento delle risorse locali, con l'unica pregiudiziale che vengano ritenute dal Consiglio di Amministrazione espressione di reale solidarietà, e non nascondano finalità od obiettivi non conformi agli scopi della Fondazione. -----

Sono privilegiate tecniche imprenditoriali dirette al pareggio del bilancio, da conseguire attraverso costante equilibrio di costi e di ricavi, compresi i trasferimenti atti ad ottenere la maggiore utilità sociale ed a garantire gli standards di qualità di vita degli ospiti. --

Art. 17 - Risorse umane -----

La Fondazione si avvale oltre che di personale qualificato per lo svolgimento del servizio, anche della collaborazione dei familiari degli utenti, del volontariato, di obiettori di coscienza, e di altre associazioni. -----

Stato giuridico, normativo e trattamento economico e previdenziale del personale saranno regolati dalle norme di legge in materia, e dal C.C.N.L. stipulati dalle Federazioni di categoria e recepiti dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

La Fondazione assume l'obbligo di concorrere alla formazione ed all'aggiornamento del personale non dipendente che a qualsiasi titolo operi all'interno della organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità. -----

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione -----

Nel caso di estinzione, il Consiglio designerà il Liquidatore che dovrà rispettare le norme in materia e, a tal proposito, l'Organo di controllo svolgerà funzioni di controllo periodico. -----



In caso di estinzione o scioglimento, estinte le obbligazioni in essere anche mediante liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

Art. 19 - Libri sociali obbligatori -----

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017. -----

Art. 19 - Norma finale -----

Per quanto non previsto dal presente statuto saranno applicate le norme di legge in materia ed, in particolare, la normativa prevista in materia di Enti del Terzo Settore e quella prevista dal Codice Civile. -----

In originale firmati: -----

- TORREGGIANI CORRADO; -----

- LORENZO VIAPIANA, Notaio. -----